

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.



PARTE SPECIALE

Reati contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2024

INDICE

Sommario

1. Premessa	3
2. Le fattispecie di reati contro il patrimonio culturale	5
3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01	7
4. Sistema dei controlli	7

1. Premessa

Il 9 marzo 2022, il legislatore ha approvato la legge n. 22, intitolata "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale". Questa legge attua la Convenzione di Nicosia, il cui preambolo afferma che "i beni culturali appartenenti ai popoli costituiscono una testimonianza unica e importante della cultura e dell'identità di tali popoli e formano il loro patrimonio culturale".

La Convenzione mira a promuovere la lotta contro i reati relativi ai beni culturali, anche attraverso la cooperazione nazionale e internazionale. Per raggiungere questo obiettivo, introduce una serie di obblighi di criminalizzazione, imponendo agli Stati aderenti di estendere la responsabilità alle persone giuridiche e richiedendo l'adozione di misure legislative che consentano il sequestro e la confisca degli strumenti utilizzati per commettere i reati previsti dalla Convenzione e dei proventi derivanti da tali reati, nonché gli obblighi conseguenti di restituzione allo Stato.

In linea con tale Convenzione, il legislatore nazionale ha inteso *"tutelare valori importantissimi per la nostra comunità nazionale, il nostro vastissimo patrimonio culturale e artistico, beni che sono asset strategici per il nostro Paese e che hanno valore per l'intera umanità"*.

L'intento del legislatore è chiaramente quello di perseguire un duplice obiettivo politico-criminale: da un lato, introdurre uno strumento di prevenzione e contrasto ai fenomeni di traffico illecito e distruzione di beni culturali con una vocazione transnazionale e organizzata ("archeocrimini/archeomafie"); dall'altro, realizzare una revisione complessiva e sistematica della disciplina penale relativa ai beni culturali.

A tal fine, la legge 22/2022: inasprisce le sanzioni previste dalla legislazione complementare per le fattispecie vigenti prima della riforma; introduce circostanze attenuanti e aggravanti specifiche; estende i casi in cui è consentita la cosiddetta confisca allargata, anche per equivalente; modifica il D.Lgs. 231/2001, ampliando l'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti per includervi quasi tutti i reati contro il patrimonio culturale commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Nello specifico, introduce all'interno dell'elenco delle fattispecie che possono dare luogo ad una responsabilità penale dell'ente, se commesse nel suo interesse o vantaggio, le seguenti fattispecie:

- Furto di beni culturali (art. 518 bis)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies)

Come si evince dalla rubrica dei reati introdotti, l'estensione dell'ambito di applicazione del regime di responsabilità ex D. Lgs. 231/01 alle fattispecie innanzi delineate, incrementa il rischio di commissione di reati nell'ambito di alcuni processi aziendali, con particolare riferimento a quelli di core business della Società-

In merito occorre precisare che il presupposto oggettivo per la configurazione di tali reati è l'appartenenza dei beni di cui alle norme alle Secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 2 del D.lgs. 42/2004), infatti, *"il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 105 e 116, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla 5 Ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali"*¹.

Alla luce di ciò, considerando le attività che CAL svolge sia in qualità di Stazione Appaltante che di autorità concedente, (tenendo altresì conto del fatto che la Società è stata individuata come Autorità espropriante in alcune convenzioni), la stessa può ipoteticamente entrare in contatto con tale tipologia di beni. Tuttavia sulla base dell'analisi effettuate sull'operatività attualmente posta in essere, l'esposizione a tali rischi da parte della Società risulta piuttosto modesta.

¹ Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale." 6 Ai sensi dell'art. 11 *"Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52; d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre ((settanta)) anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4; e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37; f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2; h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2. 1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10."* 4 legge quali testimonianze aventi valore di civiltà".

2. Le fattispecie di reati contro il patrimonio culturale

Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazione in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il

rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni

3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01

3.1 Gestione e Vigilanza delle concessioni autostradali: si tratta dell'attività riguardante l'esercizio da parte di CAL dei poteri che le sono propri in qualità di ente concedente, nonché la verifica, da parte della medesima CAL, del rispetto da parte delle società concessionarie degli obblighi convenzionali.

3.2 Gestione dei contenziosi giudiziari, assistenza legale e redazione di pareri: si tratta delle attività di: gestione dei contenziosi giudiziari; assistenza legale alla Società e alle Unità Operative; redazione di pareri per le Unità Operative della Società.

3.3 Esecuzione e gestione delle convenzioni stipulate con la Regione Lombardia in qualità di stazione appaltante che comprende le fasi di gestione e esecuzione delle attività previste all'interno delle convenzioni sottoscritte da CAL con la Regione Lombardia, nell'ambito delle quali la Società è stata individuata quale Stazione Appaltante.

3.4 Gestione della contabilità e dei flussi finanziari: si tratta delle attività di gestione degli incassi e dei pagamenti per l'acquisto di lavori, beni o prestazione di servizi.

4. Sistema dei controlli

4.1 Premessa

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati tributari, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del Decreto;
- della vigente disciplina legislativa in materia di reati tributari;
- del Codice di Comportamento delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto;
- delle Linee guida di Confindustria;
- delle procedure del Sistema di Gestione Integrato (d'ora in poi SGI) e dei Regolamenti interni adottati dalla Società;

- del P.N.A. e relativi allegati.

4.2 Principi di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di operazioni riconducibili alle attività "sensibili" di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a:

- rispettare la normativa italiana applicabile (Codice dei beni culturali; disposizioni del codice civile, del codice penale, leggi e regolamenti speciali in materia, etc.);
- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1);
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1), possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

4.3 Protocolli preventivi e di controllo

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 4, capitolo 2 della Parte Generale, adottano condotte conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato) che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali richiamati nella Parte Generale;
- ai protocolli di prevenzione specifici richiamati nella Sezione A della Parte Speciale;
- alle procedure operative aziendali;
- alle misure di prevenzione contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza aziendale;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito descritti.

Gestione e Vigilanza delle concessioni autostradali

L'attività sensibile è regolamentata nella relativa sezione "Gestione e Vigilanza delle concessioni autostradali" contenuta nella Parte Speciale A, a cui si fa espresso invio per la definizione dei soggetti responsabili e per il dettaglio delle attività svolte e relativi protocolli di controllo.

Gestione dei contenziosi giudiziari, assistenza legale e redazione di pareri

L'attività sensibile è regolamentata nella relativa sezione "Gestione dei contenziosi giudiziari, assistenza legale e redazione di pareri" contenuta nella Parte Speciale A, a cui si fa espresso invio per la definizione dei soggetti responsabili e per il dettaglio delle attività svolte e relativi protocolli di controllo.

Esecuzione e gestione delle convenzioni stipulate con la Regione Lombardia in qualità di stazione appaltante

L'attività sensibile è regolamentata nella relativa sezione "Esecuzione e gestione delle convenzioni stipulate con la Regione Lombardia in qualità di stazione appaltante" contenuta nella Parte Speciale A, a cui si fa espresso invio per la definizione dei soggetti responsabili e per il dettaglio delle attività svolte e relativi protocolli di controllo.

Gestione della contabilità e dei flussi finanziari

L'attività sensibile è regolamentata nella relativa sezione "*Gestione della contabilità e dei flussi finanziari*" contenuta nella Parte Speciale D, cui si fa espresso invio per la definizione dei soggetti responsabili e per il dettaglio delle attività svolte e relativi protocolli di controllo